

La Nuova **Procedura Civile**

Direttore Scientifico: Luigi Viola

Rivista scientifica di Diritto Processuale Civile

ISSN 2281-8693

Pubblicazione del 10.1.2017

La Nuova Procedura Civile, 1, 2017

ADMAIORA

Editrice

CONTROVERSIE IN MATERIA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS:

TENTATIVO OBBLIGATORIO DI CONCILIAZIONE

Schema di **Giulio SPINA***

PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI

- ✓ Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico – deliberazione 209/2016/E/COM – Allegato A - **Testo integrato in materia di procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie tra clienti o utenti finali e operatori o gestori nei settori regolati dall'Autorità** ([Testo Integrato Conciliazione - TICO](#))
- ✓ D.lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (**Codice del consumo**)
- ✓ D.lgs. 28/2010 (**mediazione civile**)
- ✓ Art. 2, comma 1, l. 14 novembre 1995, n. 481 (**Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico**)

OGGETTO

Tentativo obbligatorio di conciliazione per talune controversie in materia di energia elettrica e gas

* *Dottore di ricerca IAPR. Coordinatore unico di Redazione La Nuova Procedura Civile (già cultore di Diritto processuale civile). Direttore Osservatorio Nazionale sulla Mediazione Civile.*

ENTRATA IN VIGORE

1 gennaio 2017

AMBITO DI APPLICAZIONE

Controversie tra clienti finali di energia elettrica alimentati in bassa e/o media tensione, clienti finali di gas alimentati in bassa pressione, prosumer (soggetto che è al contempo produttore e cliente finale di energia elettrica) o Utenti finali e Operatori o Gestori (soggetto che esercisce i servizi nei settori regolati dall'Autorità).

Controversie tra Prosumer e GSE (Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A.) in materia di ritiro dedicato e scambio sul posto.

ESCLUSIONI

controversie:

- a) attinenti esclusivamente a profili tributari o fiscali;
- b) per le quali sia intervenuta la prescrizione ai sensi di legge;
- c) promosse ai sensi degli articoli 37, 139, 140 e 140 bis del Codice del consumo.

OBBLIGATORietà DEL TENTATIVO DI CONCILIAZIONE

L'esperienza del tentativo di conciliazione presso il Servizio Conciliazione dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, è **condizione di procedibilità della domanda giudiziale** (art. 2, comma 24, lett. b), l. 481/95; art. 141, comma 6, lett. c), Codice del consumo).

La condizione di procedibilità si considera avverata se il primo incontro si conclude senza l'accordo.

Lo svolgimento del tentativo di conciliazione **non preclude in ogni caso la concessione dei provvedimenti giudiziali urgenti e cautelari.**

In alternativa, la parte ha la facoltà di esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione presso le Camere di commercio (previa stipula di apposito protocollo di intesa) o può altresì rivolgersi ad organismi ADR iscritti nell'Elenco istituito dall'Autorità ai sensi dell'art. 141-decies del Codice del consumo (l'Autorità può stipulare appositi protocolli con uno o più organismi di mediazione di cui all'art. 16, d.lgs. 28/10).

TERMINI

Il primo incontro deve svolgersi non oltre 30 giorni dalla presentazione della domanda completa di conciliazione

Il termine per la conclusione della procedura conciliativa presso il Servizio Conciliazione è di 90 giorni (decorrente dalla data di proposizione della domanda completa di conciliazione) e può essere **prorogato**:

- per esigenze motivate;
- per un periodo non superiore a 30 giorni;
- su istanza congiunta delle parti, nonché su iniziativa del Servizio Conciliazione, anche su richiesta del Conciliatore (che ravvisi la complessità della procedura, previa comunicazione alle Parti).

ITER PROCEDURALE

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI CONCILIAZIONE

Il Cliente o Utente finale che intende attivare la procedura può:

- presentare la domanda di conciliazione, **direttamente** o mediante un **delegato dal quale decida di farsi rappresentare**;
- solo **dopo aver inviato il reclamo all'Operatore o Gestore** comunicazione scritta di lamentela qualora:
 - questi abbia riscontrato con una risposta ritenuta insoddisfacente;
 - siano decorsi 50 giorni dall'invio del predetto reclamo.

La domanda di conciliazione **non può essere presentata oltre un anno dalla data di invio del reclamo**.

La domanda di conciliazione è presentata in **modalità telematica** sul sito web del Servizio Conciliazione (il Cliente o utente finale domestico può presentare la domanda di conciliazione mediante posta, fax o eventuali ulteriori canali indicati sul sito web del Servizio Conciliazione, ferma restando la gestione online della procedura).

Elementi obbligatori (art. 6, comma 5) a pena di inammissibilità:

- a) nome del Cliente o Utente finale e del delegato, ove presente;
- b) recapito telefonico e indirizzo di posta elettronica del Cliente o Utente finale o del delegato, ove presente;
- c) denominazione dell'Operatore o Gestore;
- d) POD/PDR della fornitura cui si riferisce la domanda o, ove non disponibili, indirizzo della fornitura;
- e) oggetto della controversia e descrizione della problematica lamentata, corredati della documentazione relativa e dell'indicazione delle ragioni della pretesa e degli eventuali elementi di prova.
- f) Allegati obbligatori di cui all'art. 6, comma 6, della deliberazione in analisi

Se la **domanda è incompleta** il Servizio Conciliazione, entro 7 giorni dalla ricezione della domanda, **invita la parte al perfezionamento e all'integrazione** da effettuarsi entro 7 giorni dalla ricezione della comunicazione (a pena dell'**improcedibilità** della domanda stessa)

Se la **domanda è inammissibile** viene archiviata.

Casistica:

- a) se attiene a controversie escluse dall'ambito di applicazione del provvedimento in analisi (art. 2, comma 3) ovvero se, per la medesima controversia, è pendente o è stato già esperito il tentativo di conciliazione;
- b) quando è presentata senza il previo reclamo all'Operatore o Gestore;
- c) quando è presentata senza il rispetto delle tempistiche;
- d) quando non è stata presentata nelle modalità prescritte (art. 6, commi 3 e 4);
- e) quando non contiene anche uno solo degli elementi obbligatori ;
- f) qualora risulti riprodotto di domanda già archiviata (artt. 8, comma 8, e 10, comma 6).

AVVISO DI CONVOCAZIONE DELLE PARTI

Il Servizio Conciliazione:

- verificata l'ammissibilità della domanda di conciliazione;
- **comunica**, in via telematica, entro 7 giorni dalla data di ricezione della domanda completa:
 - a) l'avvio della procedura alle Parti;
 - b) la data del primo incontro (fissato non prima di 10 giorni dalla comunicazione medesima e non oltre 30 giorni dalla presentazione della domanda; si veda anche l'art. 8, comma 2).

→ Se la **Parte che ha attivato la procedura non compare al primo incontro**, il Conciliatore redige un verbale di mancata comparizione e la procedura è **archiviata**.

→ Se la **Parte che non ha attivato la procedura non compare al primo incontro** il Conciliatore dà atto nel verbale dell'**esito negativo della procedura**.

SVOLGIMENTO DEL TENTATIVO DI CONCILIAZIONE

- ✓ Si svolge in **modalità telematica**.
- ✓ Le parti possono **presentare argomentazioni, prove e documenti** in qualsiasi fase della procedura (mediante upload dei relativi file all'interno della piattaforma telematica), nonché **accedere ai documenti presentati dall'altra parte** (salvo che quest'ultima non abbia richiesto espressamente che gli stessi debbano restare riservati).
- ✓ **Le parti possono farsi rappresentare** da soggetti, anche appartenenti alle associazioni dei consumatori o di categoria, muniti di procura generale o speciale purché idonea a conciliare e transigere la controversia (conferita con atto pubblico o con scrittura privata autenticata ovvero, per i soli Clienti o Utenti finali, con scrittura privata corredata della fotocopia di un documento di identità del delegante).
- ✓ Le parti, congiuntamente, possono richiedere al Conciliatore la **formulazione di una proposta non vincolante**, la cui accettazione o il cui rifiuto devono pervenire per iscritto entro 7 giorni (in mancanza di accettazione nel termine, la proposta si intende rifiutata).
- ✓ Vighe il principio della **riservatezza** (art. 11)

